



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI
L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLE CONDIZIONI DI
SOLIDITA' E SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO O TRATTENIMENTO E DELLE
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 25/06/2024

PARTE PRIMA
AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPETENZE

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento deve intendersi:

- a) per luogo pubblico:** quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (ad esempio: vie, piazze ecc.);
- b) per luogo aperto al pubblico:** quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (ad esempio: orari, limiti di età, pagamento di un biglietto per l'accesso, ecc.)
- c) per luogo esposto al pubblico:** quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (ad esempio: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli:** quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (ad esempio: cinema, teatro, ecc.)
- e) per trattenimenti:** quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (ad esempio: ballo);
- f) per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo/trattenimento:** le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività. Non rientrano nella presente categoria le manifestazioni che pur a cadenze periodiche si svolgono con caratteristiche di ripetitività ed in presenza di allestimenti permanenti;
- g) per manifestazioni ed eventi temporanei in luogo pubblico o aperto al pubblico:** tutte quelle attività organizzate che non abbiano connotazione di pubblico spettacolo o intrattenimento ma per le quali si renda necessaria l'adozione di misure di safety e/o security in relazione alla tipologia degli stessi ovvero ai luoghi di svolgimento;
- h) per allestimenti temporanei:** le strutture, le attrezzature e gli impianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli, trattenimenti, manifestazioni ed eventi di cui alle precedenti lettere f) e g);
- i) per locali:** insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati a spettacoli, trattenimenti, manifestazioni ed eventi di cui alle lettere f) e g), compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, ivi compresi quelli destinati in via permanente alle attività di pubblico spettacolo/intrattenimento; per locali si devono intendere anche i luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico (art.1 comma 1, lettera I del D.M. 19/08/1996);
- j) per affollamento:** numero massimo ipotizzabile di occupanti presenti in un locale o nell'area di riferimento ottenuto moltiplicando la densità di affollamento per la superficie;
- k) per densità di affollamento:** numero massimo di occupanti assunto per unità di superficie lorda dell'ambito di riferimento (persone/mq) (D.M. 30/11/1983)
- l) per capienza:** numero massimo di persone ammesse all'interno del locale; tale dato è stabilito dalla Commissione di Vigilanza in relazione a specifiche valutazioni tecniche viste le diverse normative di riferimento (per esempio: adeguato numero di uscite di emergenza, di servizi igienici, di parcheggi, ecc.) e tiene conto sia degli addetti ai lavori che degli avventori
- m) per valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi (per esempio: rischio incendio, rischio vento, rischio idrogeologico ecc.) per la salute e la sicurezza delle persone presenti nell'ambito della manifestazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione;

- n) per misure di mitigazione del rischio:** misure volte a ridurre la probabilità di accadimento dell'evento nonché a ridurre il danno atteso in relazione al tipo di rischio valutato;
- o) per attività di spettacolo viaggiante:** le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 4 della L. 337/68, giusto il D.M. 18/05/2007;
- p) per attrazione dello spettacolo viaggiante:** ogni singola attività di spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini ecc.), giusto il D.M. 18/05/2007;
- q) per parco di divertimento permanente:** il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'articolo 4 della L. 337/68, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, caratterizzato giusto il D.M. 18/05/2007, da un'unitarietà di gestione, collegata alla titolarità della licenza, una chiara delimitazione dell'area mediante recinzione permanente ovvero qualsivoglia sistema di transennamento, la presenza di entrate e di vie di esodo, e la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate;
- r) per carichi sospesi:** qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente – prima e/o durante lo spettacolo, al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione – tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili. [riferimento circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. N. 1689 del 01/04/2011];
- s) per servizi igienici:** locali dotati di vano wc con tazza o turca e vano anti-wc con lavabo con acqua potabile corrente fornito di sapone liquido ed asciugamani a perdere;
- t) per servizi igienici mobili:** box mobili dotati di tazza/turca e lavabo con acqua potabile corrente fornito di sapone liquido ed asciugamani a perdere; nel caso in cui non sia possibile l'allacciamento alla rete idrica deve essere disponibile un erogatore di prodotto igienizzante per le mani;
- u) per squadra di emergenza:** gruppo costituito da un congruo numero di operatori, debitamente coordinati dal soggetto organizzatore e dotati, ove previsto per l'assolvimento delle rispettive funzioni, di specifici requisiti professionali. E' tenuta a fronteggiare specifiche condizioni di pericolo, ovvero situazioni che potrebbero comportare un rischio per l'incolumità delle persone o di danno alle cose ed all'ambiente, nonché ad assicurare per l'intera durata delle attività organizzate – nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei ruoli e dei livelli di formazione previsti nel piano di emergenza – l'osservanza delle condizioni di esercizio opportune e necessarie ai fini della sicurezza ed incolumità delle persone durante lo svolgimento delle manifestazioni. I compiti e la composizione della squadra sono previsti al successivo articolo 21;
- v) per "security":** insieme di condizioni che garantiscono l'ordine pubblico e la sicurezza in occasione di eventi o manifestazioni;
- w) per "safety":** insieme di condizioni che garantiscono l'incolumità delle persone presenti in eventi o manifestazioni conseguenti alla valutazione dei rischi e delle vulnerabilità con un approccio flessibile, secondo le peculiarità di ogni singola manifestazione, e mediante l'adozione di appositi interventi, cautele e precauzioni preventivi e l'attuazione di un circostanziato piano di gestione dei controlli e delle emergenze, anche – laddove competente in base alla normativa vigente – previa verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di

pubblico spettacolo o di tecnico abilitato, delle condizioni dei luoghi e delle strutture o attrezzature installate per la realizzazione dei singoli eventi.

x) per “**responsabile**” : responsabile incaricato di elevate qualificazioni.

Art. 2 **Competenze di Vigilanza**

1. I compiti della COMMISSIONE COMUNALE di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, in conformità all’art. 141 del Regolamento d’esecuzione TULPS, come modificato dall’articolo 4 del D.P.R. 28/05/2001, n.311 riguardano il parere, la verifica e il controllo dei locali cinematografici o teatrali, degli spettacoli viaggianti di capienza inferiore a 1.300 spettatori e degli altri locali o impianti o aree con capienza superiore a 200 e fino a 5.000 spettatori, quali a titolo esemplificativo:
 - a) teatri
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
 - c) cinematografici;
 - d) cinema-teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
 - e) auditori e sale convegni (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell’evento);
 - f) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
 - g) sale da ballo e discoteche;
 - h) parchi divertimento permanenti caratterizzati per definizione da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell’area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni;
 - i) circhi;
 - j) luoghi all’aperto ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
 - k) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività;
 - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
 - m) impianti sportivi in genere di cui al D.M. 18 marzo 1996;
 - n) manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 11/2002, in presenza di una superficie lorda superiore a mq.4.000 (se al chiuso) e a mq. 10.000 (se all’aperto). In caso diverso, si applica quanto previsto al successivo articolo 7;
 - o) piscine, pubbliche o private, laddove sia consentito l’accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento di biglietto d’ingresso;
 - p) attività di trattenimento e/o spettacolo che, se pur svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, svolgano un’attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall’articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/86. A tal riguardo, possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi che assoggettano dette attività al regime autorizzatorio di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S.:
 - p1. pagamento del biglietto d’ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative o di altri titoli abilitanti (es: drink card);

- p2. pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet, social networks o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione delle generalità dei cittadini;
- p3. rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo privato rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di trattenimento in genere dell'allegato I, punto 65 del D.P.R. 151/2011, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- q) ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento ovvero:
- locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accogliimento prolungato dei clienti
 - modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci)
 - aree libere per il ballo
 - dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e di svago
 - quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.
- r) allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene
2. I compiti della Commissione comunale di vigilanza, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, a norma dell'articolo 141, comma 2 del Regolamento d'esecuzione TULPS, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Vanno comunque osservate dal professionista incaricato le procedure e la predisposizione della documentazione previste nelle disposizioni che seguono.
3. I compiti della COMMISSIONE PROVINCIALE di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, diversamente dalle previsioni di cui al comma 1, sono i seguenti:
- a) esprimere parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori; per i parchi divertimento e per gli altri locali di competenza della Commissione comunale, qualora la Commissione comunale non sia istituita o le sue funzioni non siano esercitate in forma associata;
 - b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati previsti al precedente punto a).
4. Sono esclusi dalle competenze delle commissioni provinciali o comunali di vigilanza:
- a) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, purché non rientrino nella casistica di cui al punto p) del precedente comma 1;
 - b) i piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, offerti allo scopo di allietamento degli avventori nei pubblici esercizi e nelle strutture adibite alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee, sempre che mantengano carattere accessorio rispetto alla normale attività di somministrazione e non arrechino molestia o disturbo alla quiete pubblica. L'effettuazione degli stessi deve avvenire in conformità

alle previsioni del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e della vigente normativa in materia di acustica.

L'attività di allietamento deve essere svolta senza predisporre elementi atti a trasformare il locale o la struttura in luogo di pubblico spettacolo o intrattenimento e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- b1.) non deve essere svolta in una sala appositamente allestita o modificata; i locali e le strutture adibiti alla somministrazione devono conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi, senza spostamento dei tavoli e allestimento di specifiche attrezzature ovvero predisposizione di mezzi di stazionamento del pubblico e suo coinvolgimento diretto;
- b2.) l'attività di allietamento non può essere pubblicizzata;
- b3.) non può essere previsto in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinario;
- b4.) è vietato qualsiasi intrattenimento danzante;
- b5.) non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio;
- b6.) eventuali apparecchi o impianti utilizzati devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta degli avventori;
- b7.) il volume degli apparecchi eventualmente installati per la diffusione sonora deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente ai locali e alle strutture interessati dall'attività di somministrazione e tale da non essere da richiamo per il pubblico non coinvolto in essa;
- c) le fiere di cui al D. Lgs. 114/98, ed i luoghi in cui si esercita il commercio su aree pubbliche, e sagre in cui si esercita anche la somministrazione di alimenti e bevande e/o finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- d) le gallerie, esposizioni di rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., anche effettuate in locali chiusi, che non sono di per se qualificabili come locali di pubblico spettacolo o trattenimento, secondo un indirizzo interpretativo più volte espresso dal Ministero dell'Interno;
- e) le palestre, scuole di danza o simili, laddove non siano utilizzate per finalità di pubblico spettacolo o trattenimento con accesso indiscriminato del pubblico;
- f) le piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive in assenza di pubblico e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico;
- g) le piscine private prive di strutture per lo stazionamento del pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (ad esempio: piscine a servizio esclusivo ospiti in strutture alberghiere, piscine in abitazioni private, ecc.);
- h) tenuto conto che a norma dell'articolo 141 del Regolamento TULPS le Commissioni di vigilanza provinciale e comunale sono istituite per l'applicazione dell'articolo 80 TULPS, sono comunque escluse dalle competenze delle suddette Commissioni le attività temporanee per lo svolgimento delle quali non vengono utilizzate o installate strutture o attrezzature per lo stazionamento del pubblico, come previsto dall'articolo 1, comma 2, punto a) del D.M. 19 agosto 1996 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), che esclude dal campo di applicazione del Decreto medesimo "i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo X della regola tecnica allegata al decreto medesimo e cioè che "per luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti rilascio della licenza d'esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte

degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio”.

Art. 3

Locali ed impianti sportivi con attività permanente di spettacolo

1. L'utilizzo di locali e degli impianti sportivi con carattere permanente di spettacolo con ammissione di pubblico, è soggetto – previa presentazione rispettivamente della documentazione di cui agli allegati A (per quanto riguarda le attività di pubblico spettacolo) e B (per quanto riguarda gli impianti sportivi) del presente regolamento – al parere e alla verifica da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli;
2. Il parere sul progetto, le verifiche e gli accertamenti sui locali ed impianti sportivi aventi capienza pari o inferiore a 200 persone devono essere effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, il quale con apposita relazione tecnica, allegata alla Scia presentata dal gestore dell'impianto sportivo, esprime dapprima il parere circa la rispondenza del progetto e successivamente la conformità finale del locale o dell'impianto alle vigenti regole tecniche, stabilite con il D.M. 18 marzo 1996 ed il D.M. 19 agosto 1996 e alle previsioni del presente regolamento.

Art. 4

Composizione Commissione Comunale di Vigilanza

1. Le verifiche e gli accertamenti relativi alle manifestazioni e alle iniziative realizzate nel territorio comunale dai diversi soggetti che ne hanno titolo, sono svolte dalla *Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*, di cui gli artt. 141 e 141bis del TULPS stabiliscono la composizione, le competenze e il funzionamento.
2. La *Commissione* è convocata dal Presidente (Sindaco o altro amministratore delegato), con avviso scritto da inviare a tutti i componenti con indicato il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno; la convocazione è inviata anche al soggetto richiedente la licenza di pubblico spettacolo, il quale – a richiesta della *Commissione* - può essere ascoltato durante la seduta per illustrare il progetto o iniziativa e presentare memorie e documenti, anche mediante persona di fiducia o tecnico incaricato.
3. L'avviso deve essere spedito almeno 8 giorni prima della data di svolgimento della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48h.
4. La *Commissione* delibera il proprio parere a maggioranza assoluta, con l'intervento di tutti i componenti, di cui all'articolo 141 bis commi 2 e 3 del TULPS. Il verbale della seduta della *Commissione* è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario e deve essere trasmesso in copia ai componenti della *Commissione* per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza.
5. Il Segretario della *Commissione* ha l'incarico di custodire gli originali (brogliaccio) dei verbali e di trasmetterne copia all'ufficio comunale competente al rilascio delle relative licenze e agli altri interessati oltretutto a quelli eventualmente indicati dalla *Commissione*, compresi eventuali enti esterni.
6. Sono a carico dei richiedenti l'agibilità dei locali ed impianti soggetti alla vigilanza della *Commissione Comunale*, eventuali spese sostenute per gli interventi della *Commissione* medesima.

PARTE SECONDA
MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TEMPORANEE DI INTERESSE LOCALE

Art. 5

Calendario Ufficiale delle Manifestazioni e delle iniziative di interesse locale

1. Ai fini della puntuale individuazione preventiva delle misure da applicare ai singoli eventi per garantire l'incolumità delle persone sulla base delle apposite misure organizzative previste ed attuate dagli organizzatori sia pubblici che privati dei singoli eventi culturali, ricreativi, sportivi e aggregativi realizzati all'interno del territorio comunale viene istituito il *Calendario Ufficiale delle Manifestazioni e delle iniziative di interesse locale*, che sarà elaborato e approvato annualmente secondo la seguente procedura, anche per dare applicazione ad analogo adempimento previsto dalla DGR 184 del 21.02.2017 per le manifestazioni con attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) le manifestazioni e le iniziative promosse da associazioni e gruppi iscritti all'*Albo Comunale delle Associazioni*, o da altri soggetti operanti nel territorio, per essere inserite nel *Calendario Ufficiale delle Manifestazioni e delle iniziative di interesse locale* dovranno essere presentate su modello predisposto dall'ufficio Manifestazioni e motivate dai promotori fornendo indicazioni precise circa le date, le finalità, la bozza del programma di massima e ciò che sarà richiesto al Comune (agevolazioni, spazi e locali, attrezzature, allacciamenti, interventi e benefici vari) e dovranno essere compatibili con le finalità dell'Amministrazione Comunale, espresse nello Statuto;
 - b) ai fini dell'esame di conformità e dello sviluppo della necessaria fase istruttoria, le proposte di inserimento nel *Calendario Ufficiale delle Manifestazioni e delle iniziative di interesse locale*, dovranno essere presentate esclusivamente tramite lo sportello telematico del sito del Comune di Salzano entro il 15 novembre di ciascun anno: tali termini sono perentori;
 - c) le proposte saranno vagliate dall'Amministrazione Comunale e dovranno presentare sostanziali elementi di promozione della cultura, dello sport, della cittadinanza, del territorio, della partecipazione e della solidarietà sociale; per tali ragioni il Comune le inserisce nel *Calendario* stesso, condividendone sia le finalità, sia il metodo, sia l'impostazione, e conferendo alle stesse un valore aggiunto che le colloca a buon diritto all'interno della programmazione condivisa delle manifestazioni e delle iniziative da realizzarsi nell'arco dell'anno a beneficio della comunità locale;
 - d) qualora il Comune non comunichi nulla agli organizzatori interessati, la richiesta di iscrizione si riterrà idonea per silenzio accoglimento; nel caso contrario verrà data comunicazione per iscritto;
 - e) le manifestazioni e le iniziative che la Giunta Comunale inserirà nel *Calendario Ufficiale* dovranno intendersi di dichiarato interesse locale e Patrociate;
 - f) il *Calendario Ufficiale delle Manifestazioni e delle iniziative di interesse locale* dovrà essere approvato, con provvedimento della Giunta Comunale, entro il 15 dicembre di ciascun anno, per l'anno successivo;

- g) il Comune entro il 31 dicembre di ogni anno elabora e rende pubblico sul sito internet comunale il *Calendario Ufficiale delle Manifestazioni e delle iniziative di interesse locale* che verranno effettuate nell'anno successivo;
- h) le iniziative non comprese nel *Calendario Ufficiale delle Manifestazioni e delle iniziative di interesse locale*, in quanto non presentate nei termini previsti, non saranno autorizzate, né ammesse al patrocinio o a finanziamento, ovvero ad altri benefici da parte del Comune, se non a seguito di specifico provvedimento della Giunta Comunale compatibilmente con le disponibilità di calendario e secondo l'ordine di arrivo della richiesta;
- i) resta inteso che i promotori delle singole iniziative dovranno in ogni caso formalizzare, le necessarie istanze rivolte all'Amministrazione Comunale (richieste di contributi e altre agevolazioni, autorizzazioni, concessioni o licenze). Per tali adempimenti potranno utilizzare lo sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Salzano, l'invio mediante PEC o la consegna all'ufficio protocollo dell'Ente, allegando apposito piano di sicurezza e di emergenza, con la composizione della squadra di emergenza. Tale documentazione dovrà essere redatta da esperti in materia, salvo per gli eventi che non riguardino attività di pubblico trattenimento o spettacolo riconducibili all'articolo 80 del TULPS.

Art. 6
Fasi del procedimento
per le Manifestazioni e le Iniziative a carattere temporaneo

1. Ai fini della realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative del *Calendario Ufficiale*, con eccezione fatta per le sagre dell'Assunta e di San Bortolo, di cui all' art. 14 e successivi, i soggetti promotori dovranno presentare una formale istanza, mediante sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), o Posta Elettronica Certificata o consegna a mano all'Ufficio Protocollo tassativamente entro il 45° giorno precedente l'inizio delle attività; l'istanza stessa in bollo (tranne i casi di esenzione previsti per legge) conterrà:
 - il piano di safety & security, la composizione della squadra di emergenza e relativi attestati (antincendio / sicurezza / uso del defibrillatore – necessari in base al livello di rischio dell'evento);
 - la richiesta di concessione per l'occupazione spazi pubblici;
 - la richiesta di licenza di pubblico spettacolo o trattenimento;
 - la segnalazione di somministrazione di cibi e di bevande;
 - la richiesta di concessione pubblicitaria ;
 - la richiesta di eventuale deroga alle emissioni sonore;
 - la richiesta di eventuali allacciamenti e scarichi;
 - la richiesta di raccolta e smaltimento rifiuti;
 - la richiesta di disinfestazione;
 - la richiesta di sfalcio erba;
 - la richiesta di interventi di pulizia e spazzamento;
 - la richiesta di interventi del personale comunale con uso di mezzi e materiali del Comune;
 - la richiesta di rilascio di eventuali provvedimenti in materia di viabilità;
 - la richiesta di interventi di personale e mezzi della Polizia Locale o della Protezione Civile;
 - e altro che si rendesse necessario.
2. Entro i 15 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, l'Ufficio Manifestazioni provvede a convocare una Riunione Tecnica cui presenzieranno, oltre al soggetto promotore, i Responsabili interessati da una o più delle richieste formulate.

3. Dopo lo svolgimento della Riunione Tecnica verranno esaminate le varie richieste ai sensi di norme e regolamenti vigenti. Verranno quindi acquisiti i necessari pareri, nulla osta, prescrizioni rese dagli altri Responsabili od Enti coinvolti ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Responsabile dell'ufficio manifestazioni.
4. Per tutta la durata del procedimento unico referente per i soggetti richiedenti sarà l'Ufficio Manifestazioni che consulterà e interpellerà al bisogno gli altri Uffici Comunali e gli Enti coinvolti interessati dai procedimenti connessi.
5. Prima dell'inizio di ogni manifestazione l'organizzatore è tenuto a produrre le certificazioni tecniche come da allegato A).
6. Prima dell'inizio di ogni manifestazione l'organizzatore è tenuto ad un incontro con i propri collaboratori coinvolti nell'organizzazione per illustrare il piano di emergenza e ogni altra informazione utile a garantire l'effettiva e costante attuazione delle misure di sicurezza e incolumità previste a tutela degli addetti e del pubblico partecipante all'evento stesso.
7. Al termine delle iniziative e dopo lo smontaggio delle eventuali strutture installate, l'Ufficio Manutenzione, verificherà che l'area venga riconsegnata nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna, e darà comunicazione all'Ufficio Manifestazioni circa l'esito della verifica.

Art. 7

Allestimenti temporanei per il pubblico spettacolo

1. Eventi di pubblico trattenimento o spettacolo con presenza fino a 200 persone:
 - a) se svolti entro le ore 24 dello stesso giorno: lo svolgimento di trattenimenti o pubblici spettacoli temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, comma 1, ultimo periodo, e 69, comma 1, ultimo periodo, del T.U.L.P.S. è subordinato alla presentazione al Comune di un'unica segnalazione certificata di inizio attività, debitamente corredata della relazione tecnica cui al successivo comma, purché tali iniziative si svolgano in giornate distinte e non consecutive – riproponendo le stesse modalità, strutture ed impianti – e si concludano in ogni caso, per ciascun giorno, entro le ore 24 del giorno di inizio.
 - b) Se svolti entro le ore 24 di più giorni consecutivi, configurandosi di fatto un unico evento, sono soggetti alla presentazione di apposita domanda e al rilascio di licenza d'esercizio.
 - c) Per gli eventi previsti ai precedenti punto a) e b): il parere, le verifiche e gli accertamenti sui locali e/o tenso-strutture o allestimenti simili sono sostituiti da apposita relazione tecnica – da presentare al Comune unitamente alla SCIA o alla domanda di licenza – predisposta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite con il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i. in ordine alle caratteristiche dell'allestimento preposto, alla sicurezza di quanto installato e alla piena assunzione in capo all'organizzatore delle connesse responsabilità.
Nella compilazione della relazione tecnica e nell'acquisizione della documentazione certificativa, il tecnico incaricato deve tenere conto anche di quanto previsto nell'allegato C) del presente regolamento.
Prima dell'inizio dell'attività di trattenimento o pubblico spettacolo, tutta la documentazione tecnica e certificativa citata in detta relazione o comunque prevista e il verbale di verifica finale dei locali, delle strutture e degli impianti predisposti per la manifestazione, devono essere consegnati al soggetto organizzatore e resi disponibili per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

La documentazione stessa andrà prodotta prima dell'effettivo inizio dell'attività nella pratica SUAP a cura del tecnico incaricato.

2. Eventi di pubblico trattenimento o spettacolo con presenza massima superiore a 200 persone:

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee con utilizzo di locali e/o tenso-strutture o allestimenti similari per spettacoli o pubblici trattenimenti, con capienza superiore a 200 persone è soggetto alla presentazione al Comune di apposita istanza corredata dalla documentazione puntualmente esplicitata nell'allegato C) al presente regolamento, intesa al rilascio della licenza ex articoli 68 o 69 T.U.L.P.S. previo svolgimento delle attività di verifica di competenza della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, salvo le esclusioni previste al precedente articolo 2, comma 4;

Prima dell'inizio dell'attività di trattenimento o pubblico spettacolo, tutta la documentazione certificativa delle strutture e degli impianti predisposti per la manifestazione, devono essere consegnati al soggetto organizzatore e resi disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

3. L'articolo 141 comma 3 del R.D. 635/1940 così come modificato dal DPR 311/2001, prevede, per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nessuna modifica, la possibilità di non effettuare una nuova verifica per le manifestazioni temporanee per le quali la Commissione di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a n.2 anni. E' così consentita la ripetizione della stessa manifestazione, alle medesime condizioni autorizzate, entro i 24 mesi successivi alla prima verifica. Le condizioni di assenza di modifiche devono essere dichiarate dal richiedente, nei modi e nelle forme previste dal DPR 445/2000, in occasione della richiesta di licenza ex art. 80 del TULPS. L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti, attrezzature, strutture e le medesime modalità di impiego (con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla Commissione), precedentemente autorizzate. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione l'organizzatore dovrà presentare al Comune una dichiarazione di corretto e regolare montaggio degli stessi nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto. Quanto sopra si applica anche alle attività di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone.

4. Nel caso di manifestazioni o iniziative temporanee realizzate in luoghi all'aperto prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (transenne, sedie, tribune), non è necessaria la verifica e l'accertamento della Commissione. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per gli artisti con altezza massima pari a mt. 0,80 e di attrezzature elettriche, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione.

Art. 8

Concerti, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, sfilate di moda, manifestazioni sportive non motoristiche e culturali, ed eventi similari di carattere vario

1. Per l'effettuazione di concerti, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, sfilate di moda, manifestazioni sportive non motoristiche e culturali ed eventi similari di carattere vario dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali oltre che assicurate a cura degli organizzatori le misure di safety:
- a) le sedie siano disposte in settori con non più di n.100 posti, con un massimo di n.10 posti per fila e di n.10 file / rigidamente collegate tra loro / i settori separati tra di loro mediante l'interposizione di corridoi di larghezza unitaria utile non inferiore a mt. 1,20;

- b) l'area ove si svolge la manifestazione deve in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi devono essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
- c) sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tribune e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi) appositamente redatta dall'installatore con riferimento agli specifici progetti e ai collaudi annuali in corso di validità. Per ogni struttura serve una verifica non antecedente a 12 mesi da parte di un tecnico abilitato sull'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. In assenza di questi documenti ovvero in caso di installazione difforme rispetto al progetto, dovrà essere prodotto il collaudo in opera della struttura a firma di un tecnico abilitato;
- d) sia acquisita idonea dichiarazione di conformità – rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo – per l'esecuzione/installazione dell'impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; per gli impianti elettrici esclusi dall'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 deve essere rilasciata idonea dichiarazione di conformità ai sensi della legge 186/68. I cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stanziamento delle persone;
- e) vengano dislocati idonei estintori portatili in numero congruo in rispetto del punto 15.2 del DM 19/08/1996 o della RTV 15 per le attività progettate mediante il codice di prevenzione incendi ;
- f) segnalare e mettere a disposizione dei soggetti diversamente abili almeno n.10 posti, su appositi spazi delimitati (valutare numero posti);
- g) i gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta. Gli stessi siano condotti da personale all'uopo preposto ed identificato
- h) eventuali elementi di arredo o rivestimento – ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane – siano classificati per la reazione al fuoco;
- i) sia assicurata una dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, nei termini dell'articolo 21. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello;
- j) sia istituita una squadra di emergenza e assicurato il servizio di assistenza sanitaria secondo le modalità indicate nell'articolo 20;
- k) prima dell'inizio della manifestazione, il titolare della licenza deve verificare l'efficienza di tutte le strutture, attrezzature e impianti installati.

Art. 9
Festeggiamenti di Carnevale – Carri Allegorici

- 1) Nel caso di festeggiamenti di carnevale e sfilate di carri allegorici dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali oltre che assicurate a cura degli organizzatori:
 - a) i carri allegorici, installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche o simili, nonché i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni che ne fanno parte, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, statica, elettrica ed antinfortunistica, e comunque a standard di buona tecnica e di riconosciuta validità;
 - b) analogamente a quanto previsto dall'art. 141-bis del T.U.L.P.S, per ciascun carro allegorico dovrà essere presentata una relazione tecnica sottoscritta da un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti Industriali; tale relazione dovrà attestare la rispondenza dell'allestimento alle regole tecniche di sicurezza di ciascun carro;
 - c) le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);
 - d) i gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta. Gli stessi siano condotti da personale all'uopo preposto ed identificato;
 - e) Ciascun carro allegorico sia dotato di un congruo numero di estintori aventi capacità estinguente determinata da una specifica valutazione del rischio incendio ;
 - f) la sfilata deve svolgersi su strade chiuse al traffico e devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità pubblica;
 - g) nelle intersezioni interessate al passaggio della sfilata l'organizzazione deve disporre di personale proprio munito di bandiera rossa;
 - h) sia assicurata una dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, nei termini dell'articolo 21. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello;
 - i) devono essere adottate le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l'incolumità delle persone che prenderanno posto sui carri o che siano impiegate per la manifestazione;
 - j) sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi) appositamente redatta dall'installatore con riferimento agli specifici progetti e ai

collaudi annuali in corso di validità. In assenza di questi documenti ovvero in caso di installazione difforme rispetto al progetto, dovrà essere prodotto il collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato;

- k) sia prevista la costituzione della squadra di emergenza ;
- l) sia previsto il servizio di assistenza sanitaria.

Art. 10 **Accensione di Falò**

1. Per l'accensione di falò a margine di feste e sagre tradizionali si riportano alcune cautele che dovrebbero essere osservate salvo valutazioni tecniche maggiormente accurate:
 1. Impiego di combustibile di natura organica (legna, vegetazione, residui di lavorazione ecc.) non dovrebbero essere utilizzati materiali trattati industrialmente tipo: materie plastiche, acceleranti, sostanze infiammabili, pneumatici, rifiuti;
 2. Evitare per l'accensione l'impiego di sostanze infiammabili liquide o gassose, o apparecchi generatori di fiamme alimentati da predetti combustibili;
 3. Osservare le distanze di sicurezza per il pubblico nonché da fabbricati e manufatti ed in particolare:
 - Distanza di sicurezza per il pubblico (protezione dell'irraggiamento), valutabile in 10-15 m o determinata dall'altezza del falò aumentata di circa 3 metri predisponendo se possibile idonee transenne,
 - Distanza di sicurezza da fabbricati costruiti con particolari materiali (legno, plastica, tendoni, gazebo, ecc.) aree per utilizzi particolari (locali pubblici, locali e zone con affollamento, ecc.), zone a verde con vegetazione a rischio d'incendio, valutabile in 20-30 metri per evitare gli effetti di irraggiamento; valutazioni tecniche più accurate possono essere condotte anche tramite l'impiego del metodo suggerito dal punto S.3.11 del codice di prevenzione incendi- RTO,
 - Tenere in considerazione del vento per valutare l'eventuale ricaduta di faville, corpi caldi ed il possibile disturbo provocato dal fumo emesso;
 4. Presa visione delle condizioni meteorologiche, in particolare se le condizioni meteo dovessero mutare rendendo insicura la manifestazione, il responsabile della manifestazione dovrebbe considerare l'interruzione della stessa con eventuale allontanamento degli spettatori
 5. Predisposizione di idonei presidi antincendio ed istituzione di un servizio antincendio con addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica.

Art. 11 **Manifestazioni motoristiche su aree delimitate**

Nel caso di manifestazioni motoristiche su aree delimitate o circoscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, con posizionamento del pubblico all'esterno del circuito o area di gara, eccezionalmente adibite a tal fine:

1. deve essere prodotta apposita planimetria dell'area, a firma di tecnico abilitato, relativa al circuito di gara nonché al posizionamento del pubblico e di ogni altro elemento significativo (recinzioni, barriere, pannelli, ecc.) ai fini dello svolgimento della manifestazione;
2. il percorso di gara deve svolgersi su strade chiuse al traffico ed essere omologato – se previsto – dall'Organo sportivo competente;
3. il percorso deve essere opportunamente delimitato, nonché protetto con opportuni accorgimenti (barriere di paglia o altro materiale idoneo). Tali protezioni dovranno assicurare – in caso di urto accidentale del veicolo a motore – la protezione del pubblico o di altri elementi pericolosi (per esempio cabine e/o tubazioni del gas realizzate a vista, punti di fornitura dell'energia elettrica, ecc.) in modo da escludere rischi a carico degli spettatori;

4. deve essere garantita una distanza di sicurezza idonea a consentire l'arresto del veicolo, tra percorso e l'area di movimentazione degli spettatori, che dovrà essere delimitata con opportune barriere protettive di altezza non inferiore a m. 1,20 senza soluzione di continuità e sorvegliate da personale dell'organizzazione. Tale distanza di sicurezza dovrà essere oggetto di specifica valutazione tecnica in base alla velocità massima del veicolo stesso, alla sua massa e alla consistenza delle protezioni previste in caso di accidentale urto del veicolo a motore; detta valutazione dovrà risultare da specifica relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, da presentare congiuntamente all'istanza;

5. la zona di rifornimento dei mezzi, opportunamente segnalata con cartellonistica indicante i pericoli e conseguenti divieti, dovrà essere adeguatamente circoscritta e non accessibile al pubblico. Il trasporto del carburante deve avvenire esclusivamente in taniche di tipo metallico, con tappo di sicurezza, aventi capacità non superiori a 20 litri;

6. deve essere acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, dalla quale si evinca la capienza massima di persone consentita, facente riferimento allo specifico progetto e collaudo annuale;

7. devono essere predisposti appositi dispositivi per estrarre le persone dai veicoli (gruppo oleodinamico costituito da divaricatore e cesoia) da utilizzarsi in caso di necessità da personale all'uopo formato e preposto;

8. deve essere prevista la costituzione della squadra di emergenza e sia assicurato il servizio di assistenza sanitaria secondo le modalità;

9. deve essere assicurata una dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, nei termini di cui all'articolo 21. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello.

10. il controllo dell'incendio dovrà essere effettuato mediante soluzioni tecniche che discendano da una specifica valutazione del rischio condotta da un tecnico abilitato;

11. le prescrizioni di cui al presente articolo, che non costituiscono manifestazioni sportive a carattere competitivo, vengono discrezionalmente applicate in presenza di esibizioni, compatibilmente con le rilevanzze delle stesse e le relative modalità di svolgimento.

PARTE TERZA

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE O SIMILI

Art. 12

Aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante

1. Per garantire un corretto e razionale svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante, e simili, il rilascio delle autorizzazioni all'occupazione di aree e spazi pubblici, nell'ambito del territorio comunale, nonché delle licenze di Pubblico Spettacolo, viene di seguito regolato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, che si applicano tanto in occasione delle sagre paesane dell'Assunta e di San Bortolo, quanto per l'installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni in altri periodi dell'anno, vengono individuate le seguenti aree:
 - a) Salzano Centro in occasione della sagra di San Bortolo; area parcheggio di via Allende per piccoli complessi di attrazioni o attrazioni singole in altri periodi dell'anno;
 - b) Robegano Centro sia in occasione della sagra dell'Assunta sia per piccoli complessi di attrazioni o attrazioni singole in altri periodi dell'anno.

La Giunta Comunale con propria deliberazione potrà individuare, se necessario, ulteriori siti utili allo scopo suelencato .

3. Per l'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante, o simili, in area privata con accesso libero del pubblico, il titolare dell'attività dovrà, al momento della presentazione della richiesta e della prescritta documentazione, presentare la nota di assenso del proprietario dell'area stessa.

Art. 13

Sagre dell'Assunta e di San Bortolo

1. Le attrazioni che vengono installate in occasione delle sagre dell'Assunta e di San Bortolo devono garantire giusto equilibrio e massima funzionalità; dovranno inoltre essere di varie tipologie, nonché essere adeguate alle esigenze di trattenimento e svago dei diversi tipi di pubblico. Compatibilmente con la natura degli spazi a disposizione, le attrazioni dovranno essere divise per tipologia creando così il miglior equilibrio possibile tra attrazioni grandi, medie e piccole, tenuto conto del tipo specifico e non soltanto della categoria.
2. All'interno delle aree destinate alle sagre, sono compatibili le attività commerciali tradizionali e abituali (vendita dolciumi, gastronomie tipiche, o simili) dislocate in modo da non creare discontinuità fra le attrazioni.

Art. 14

Presentazione delle domande per spettacoli viaggianti

1. Le domande relative all'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante devono essere presentate esclusivamente tramite sportello SUAP:
 - a) in occasione delle due sagre paesane, entro il 10 giugno di ogni anno;
 - b) in tutti gli altri casi, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'installazione, o comunque in tempo utile per lo svolgimento dell'istruttoria da parte degli uffici competenti.
2. Ciascuna richiesta, deve contenere:
 - a) l'esatta individuazione della manifestazione a cui si chiede di partecipare o il periodo di tempo in caso di richieste non collegate a manifestazioni scadenzate o programmate;
 - b) nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare richiedente, la residenza, il recapito, un numero telefonico e il codice fiscale o la partita IVA;
 - c) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio, in corso di validità, rilasciata dal Comune di residenza;
 - d) le esatte misure di ingombro dell'attrazione, comprensive di cassa, sporgenze pensili, pedane e pertinenze. L'attrazione deve essere indicata con la denominazione di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n. 337.
 - e) Il numero del codice identificativo dell'attrazione;
 - f) copia del certificato di collaudo periodico statico ed elettrico relativo all'attrazione ai sensi dell'art. 7 del D.M. 18.MAG.07 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";

- g) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, in corso di validità, relativa all'intero complesso della singola attrazione e copia della quietanza di pagamento.
- h) Dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal gestore in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 3 del D.M. 18/05/2007 o in alternativa da tecnico abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza. Tale dichiarazione deve essere estesa ai collegamenti elettrici in presenza di aree attrezzate ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro elettrico dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale, posizionato immediatamente a valle del punto di fornitura. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato.
3. Qualora la richiesta venga presentata per la prima volta, dovrà essere allegata una fotografia a colori dell'attrazione, e ciò anche nel caso di modifiche dell'attrazione intervenute rispetto alla richiesta precedente.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività, dovranno altresì essere ottemperate le seguenti prescrizioni generali:
- a) Deve essere garantita una distanza minima:
 - tra le attrazioni valutata sulla scorta di una specifica valutazione del rischio di propagazione dell'incendio tenendo conto della possibilità di intervento al personale delle squadre di soccorso (VVFF e sanitari)
 - Metri 1,5 da recinzioni o siepi o elementi simili posti sul retro dell'attrazione, non direttamente accessibile al pubblico;
 - In ogni caso le attrazioni viaggianti dovranno essere poste ad idonea distanza di rispetto da eventuali fabbricati adiacenti/vicini allo scopo di garantire l'operatività dei soccorritori con i relativi mezzi (antincendio, sanitario e di polizia) sia nei confronti dei fabbricati stessi che sulle attrazioni viaggianti;
 - b) L'installazione di ogni attrazione deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni previste dal manuale d'uso e di manutenzione e dal libretto dell'attività, che dovranno essere mantenuti costantemente aggiornati e resi disponibili – all'occorrenza, per le verifiche di competenza – agli organi di controllo e vigilanza;
 - c) Nel caso di installazioni in piazze o aree delimitate deve essere garantito un accesso all'area costituito da un corridoio, possibilmente centrale, mantenuto costantemente libero durante lo svolgimento della manifestazione ed avente una larghezza di almeno metri 3,5 ed un'altezza libera non inferiore a metri 4, nonché un'idonea area di manovra per i mezzi di soccorso, con particolare riferimento ai mezzi pesanti dei vigili del fuoco;
 - d) Tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente protetti ed isolati onde evitare rischio di folgorazione; i cavi elettrici posti sul piano di calpestio devono essere opportunamente isolati con idonei dispositivi di protezione meccanici allo scopo realizzati in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone o movimentazione di mezzi di trasporto;
 - e) Ogni attrazione deve essere collegata ad un impianto di messa a terra, con collegamento diretto a proprio dispersore o tramite impianto comune, evitando

il collegamento tramite altra attrazione o struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro);

- f) Ogni attrazione deve essere dotata di idonei mezzi estinguenti in numero almeno pari a quello previsto dal libretto dell'attività,
- g) È proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per eventuali effetti speciali nell'esercizio delle attrazioni di spettacolo viaggiante, a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per la prevenzione incendi da valutare in sede di installazione, la cui ottemperanza deve altresì risultare da apposita dichiarazione a firma di tecnico incaricato.

Art. 15

Fasi del Procedimento per le sagre dell'Assunta e San Bortolo

1. Trascorso il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle sagre, l'Ufficio Manifestazioni redigerà, sulla base dei criteri stabiliti dall'art 17, una specifica graduatoria che verrà pubblicata all'Albo Comunale prima dell'inizio della sagra e contestualmente si darà comunicazione agli interessati;
2. Successivamente alla formulazione della graduatoria, un tecnico, dipendente dell'Ente elaborerà la planimetria provvisoria delle attrazioni di spettacolo viaggiante e degli altri allestimenti. I titolari delle attrazioni di spettacolo viaggiante e degli allestimenti inseriti nella planimetria saranno invitati ad una riunione di coordinamento e a presentare in tale occasione la necessaria documentazione integrativa ovvero:
 - a) una scheda, compilata e sottoscritta dal titolare dell'attrazione, contenente sia un elenco dei familiari e dei collaboratori addetti all'attrazione, sia un elenco, con le relative targhe, dei veicoli e dei carri destinati al trasporto e delle carovane adibite ad abitazione.
3. In vista del rilascio sia dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, sia della licenza di Pubblico Spettacolo, in forma di unico atto, i titolari delle singole attrazioni saranno altresì invitati, a versare il canone unico patrimoniale, nonché una cauzione se dovuta, quantificata secondo le disposizioni della Giunta Comunale, entro il 31 luglio di ogni anno, pena il non rilascio della licenza.
4. Qualora il titolare senza giustificato motivo non si presenti alla manifestazione, è escluso dalla partecipazione alla successiva edizione della medesima e la cauzione versata verrà incamerata e non restituita. In caso di successiva richiesta dovrà essere versata una nuova cauzione. Sono considerate cause di forza maggiore:
 - a) malattia e/o infortunio, corredato da certificazione medica in originale del titolare o di tutti i soci in caso di persone giuridiche;
 - b) indisponibilità dell'attrazione per rottura improvvisa e/o manutenzione straordinaria, previa presentazione di relazione di un tecnico iscritto in apposito albo professionale.Costituisce decadenza dal diritto di partecipazione ad ogni singola attrazione, anche il verificarsi per 3 anni consecutivi delle fattispecie di cui ai punti a) e b).
Qualora in caso di compresenza di altra sagra concomitante con quella da autorizzare, sarà considerato assente giustificato, colui che presenterà apposita richiesta di mancata partecipazione prima della riunione di coordinamento di cui al comma 2 del presente articolo.
L'Amministrazione Comunale per cause di forza maggiore può disporre la temporanea sospensione dalla partecipazione per una o più edizioni della manifestazione.
5. In occasione delle sagre dell'Assunta e di San Bortolo, contestualmente all'emissione della Licenza di Pubblico Spettacolo, un tecnico dell'Ente elaborerà, sia la planimetria definitiva delle attrazioni sia la planimetria degli altri allestimenti.
6. L'installazione delle attrazioni potrà aver luogo a partire dal terzo giorno antecedente l'inizio stabilito per la singola manifestazione; lo smontaggio invece dovrà essere terminato entro il secondo giorno successivo al termine della manifestazione stessa. Il conteggio per

l'occupazione dello spazio pubblico verrà determinato altresì a partire del giorno precedente l'inizio della manifestazione e per tutta la durata della manifestazione stessa.

7. Durante la fase di installazione delle attrazioni sarà cura del Comando di Polizia dell'Unione dei Comuni del Miranese impartire precise disposizioni sulle aree da occupare e di vigilare sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari relative a tali operazioni. Al termine della manifestazione e dopo lo smontaggio delle diverse attrazioni o installazioni l'Ufficio Manutenzione verificherà che l'area venga riconsegnata nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna rilasciando apposita comunicazione all'ufficio manifestazioni.

Art. 16

Criteri per l'assegnazione degli spazi in occasione delle sagre dell'Assunta a Robegano e San Bortolo a Salzano

1. In sede di istruttoria si dovrà tenere conto dei seguenti requisiti preferenziali che sono attribuibili all'esercente e all'attrazione:
 - a) Il tipo di attrazione e le sue condizioni estetiche risultanti dalla documentazione fotografica;
 - b) Anzianità di domanda presentata entro i termini (con riferimento al numero di edizioni per le quali è stata presentata ininterrottamente);
 - c) L'attrazione che per 3 anni consecutivi ha rinunciato alla partecipazione alla manifestazione perde tutto il punteggio relativo alla presenza stessa;
 - d) L'attrazione non in graduatoria che subentra grazie alla rinuncia di un'altra già regolarmente concessa non acquisisce alcun punteggio e successivamente lo stesso spazio verrà dato alla ditta con maggior punteggio in graduatoria;
 - e) Perde tutto il punteggio relativo alla presenza anche chi rinuncia alla partecipazione a partire da 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione con esclusione delle cause di forza maggiore a meno che la rinuncia sia presentata per 3 anni consecutivi.
2. Gli spazi verranno assegnati sulla base di una specifica graduatoria elaborata dall'Ufficio Manifestazioni secondo i seguenti criteri:
 - a) per ogni singola partecipazione negli anni precedenti: punti 1;
 - b) per ogni singola presenza in graduatoria negli anni precedenti, anche se non in posizione utile: punti 0,25.
3. I punteggi verranno attribuiti tenendo conto dei dati relativi alle graduatorie formulate a partire dall'anno 2003, anno di entrata in vigore del precedente Regolamento in materia di spettacolo viaggiante.

Art. 17

Sanzioni e motivi di esclusione in occasione delle sagre

1. Nel caso di inesatta dichiarazione delle misure di ingombro, ovvero nel caso di non corrispondenza tra le misure di ingombro dell'attrazione installata e quelle dichiarate in sede di domanda, per cui si dovessero creare problemi al momento dell'installazione delle attrazioni secondo la programmazione degli uffici comunali, la relativa autorizzazione verrà revocata.
2. Saranno inoltre causa di esclusione dalla partecipazione alla sagra dell'anno successivo i seguenti comportamenti:
 - a) la mancata ottemperanza alle disposizioni impartite circa la collocazione e l'esercizio delle attrazioni;
 - b) il ritardo nella cessazione dell'attività oltre il termine della sagra, se non specificatamente autorizzata;
 - c) la mancata sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzati, secondo le disposizioni impartite dagli incaricati comunali;
 - d) litigi e alterchi fra gli operatori addetti alle diverse attrazioni;

- e) l'assunzione di comportamenti scorretti nei confronti degli incaricati comunali e verso il pubblico;
 - f) qualunque tipo di pendenza economica pregressa nei confronti del Comune.
3. La mancata partecipazione alla sagra per revoca dell'autorizzazione o per esclusione sulla base di infrazioni dell'anno precedente, sarà in ogni caso considerata assenza ai fini della graduatoria.

Art. 18 **Successione nell'esercizio**

1. In caso di subingresso per atto tra vivi, sia persona fisica che giuridica, viene riconosciuto al subentrante il punteggio di frequenza acquisito dall'attrazione del cedente e quest'ultimo perde tutto il punteggio acquisito dall'attrazione ceduta. Il subingresso può avvenire solo a seguito di formale atto notarile registrato.

2. In caso di decesso del titolare tutti i diritti di anzianità dallo stesso acquisiti sono riconosciuti agli eredi, purchè assumano la conduzione e la gestione diretta dell'attività; detti diritti possono essere fatti valere entro il termine massimo di 12 mesi dal decesso, trascorso il quale decadono.

Art. 19 **Casistiche particolari**

1. Il presente regolamento si applica anche alle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune. A tal fine la Giunta comunale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, detta disposizioni inerenti le procedure, i compiti, e le responsabilità per il corretto svolgimento delle manifestazioni medesime a tutela della sicurezza e di incolumità pubblica.
2. Nel caso di installazioni – su suolo pubblico o privato – di capannoni o strutture simili destinati esclusivamente all'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggetta alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, va allegata la seguente documentazione:
 - a) Sintetica relazione descrittiva dei locali/strutture e dei vari impianti installati, con planimetria dell'area interessata con il programma della manifestazione;
 - b) Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, o dichiarazione che i locali sono agibili e la conformità degli impianti (elettrico, gas) a firma di tecnici o ditte abilitate;
 - c) Piano di gestione delle emergenze a firma di esperto con il prospetto della squadra di emergenza e dell'assistenza sanitaria.

La documentazione prevista al punto a) può essere sottoscritta solo dal soggetto che presenta la SCIA, il quale diventa unico e diretto responsabile dell'attività dichiarata. E' fatta salva altresì la presentazione della notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004.

3. Sono esenti dall'obbligo di licenza o SCIA le feste private che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo locandine o comunicate in giornali, manifesti, internet, social networks o altri mezzi di diffusione e destinate, anche con inviti, ad un'indifferenziata generalità di soggetti.

Per tali feste private in caso di installazioni su suolo pubblico, di capannoni o strutture simili destinati esclusivamente ad uso privato, secondo le prescrizioni impartite contestualmente alla concessione di suolo pubblico, va presentata la documentazione prevista ai punti a) e b) del precedente comma 2.

Art. 20 **Squadra di emergenza, lotta antincendio e assistenza sanitaria**

1. Squadra di emergenza: ruoli e compiti degli operatori

- a) In ogni manifestazione dovranno essere previsti operatori pronti a gestire un'eventuale emergenza, per l'attuazione delle procedure previste nel piano di emergenza.
- b) Ruoli: a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i possibili ruoli che possono essere chiamati a svolgere i componenti della squadra in caso di emergenza, secondo procedure definite nel piano di emergenza ed in coerenza con gli scenari emergenziali ragionevolmente ipotizzati:
- Allertamento soccorsi esterni (112-113-115-118)
 - Diffusione messaggistica al pubblico
 - Addetti antincendio
 - Messa in sicurezza di strutture ed impianti
 - Controllo fruibilità delle vie di esodo
 - Direzione e controllo delle operazioni di evacuazione
 - Assistenza sanitaria
 - Assistenza alle persone diversamente abili o categorie deboli
- c) Compiti: alla squadra di emergenza sono affidati i seguenti compiti generali, anche allo scopo di prevenire un'emergenza:
- Verificare costantemente la funzionalità delle aree di afflusso e deflusso del pubblico nonché delle uscite di sicurezza, che devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
 - Verificare costantemente che il massimo numero delle persone presenti all'interno di locali, aree o strutture non superi mai la capienza massima consentita;
 - Nel caso di manifestazione svolta in luogo aperto, verificare che le vie di transito interne siano tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso e che le aree circostanti siano libere da impedimenti;
 - Prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, controllare la funzionalità del sistema di vie di esodo e di uscita, verificando in particolare il corretto funzionamento dei serramenti delle eventuali porte, nonché la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature di sicurezza, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di buona tecnica;
 - Prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, controllare la funzionalità degli impianti elettrici (in particolare del pulsante di sgancio generale e dell'illuminazione di emergenza) e della valvola di intercettazione del gas, nonché dell'impianto di riscaldamento;
 - Far rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni riportate nella licenza di esercizio o comunque prescritte dall'Autorità competente.
 - Vigilare sul comportamento delle persone presenti e, in caso di disordini, chiamare prontamente gli organi di vigilanza;
 - Vigilare sulla sicurezza delle persone e – all'occorrenza, in caso di emergenza – intervenire prontamente utilizzando opportune attrezzature di sicurezza ivi presenti (estintori, ecc.), nonché indirizzando le persone presenti per un corretto e sicuro esodo esterno del locale o area;
 - Assicurare l'evacuazione del pubblico in conformità alla previsione del piano di emergenza ricorrendone i presupposti;
 - Garantire ed effettuare gli interventi di primo soccorso;
 - Assicurare, in ogni caso, il pieno adempimento di tutte le prescrizioni comportamentali e di sicurezza previste dal piano di emergenza;
 - Vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, ove previsto;
 - Nei magazzini e – in generale – nelle aree a servizio degli eventi, non aperte al pubblico, controllare che i materiali presenti siano disposti in modo da consentirne un'agevole ispezione.

2. Formazione per i componenti della squadra di emergenza

È richiesta apposita formazione specifica per gli addetti alla lotta antincendio e per gli addetti all'assistenza sanitaria;

- a) Operatori per la sicurezza, non adibiti alla lotta antincendio o all'assistenza sanitaria: possono essere componenti della squadra di emergenza a condizione che siano formati per poter affrontare gli scenari emergenziali ragionevolmente ipotizzati per la manifestazione. Tale formazione deve essere svolta a cura dell'organizzatore, tenendo conto di compiti previsti nel piano di emergenza.

Il Comune, per supportare gli organizzatori di eventi nella formazione dei propri operatori, può organizzare corsi di formazione per i componenti delle squadre di emergenza, della durata di un congruo numero di ore, rilasciando apposita attestazione di partecipazione al corso, e riguardanti in linea di massima le seguenti materie:

- Cenni alla normativa di pubblica sicurezza
- Valutazione dei rischi e piani di emergenza per assicurare safety
- La squadra di emergenza: composizione, formazione, compiti, operatività
- Cenni di prevenzione incendi
- Cenni di primo soccorso

E' comunque sempre ammessa, come formazione sufficiente per i componenti della squadra di emergenza non addetti a mansioni antincendio o di assistenza sanitaria, la formazione informale individuata al successivo punto 5 lettera b) che l'organizzatore deve impegnarsi ad attuare prima dell'inizio della manifestazione, dichiarandolo nel modello di comunicazione della composizione della squadra di emergenza.

- b) Addetti alla lotta antincendio

Laddove sussista un ragionevole rischio di incendio, fra i componenti della squadra di emergenza, devono essere individuati gli addetti alla lotta antincendio, formati secondo quanto stabilito- dal DM 02/09/2021.

3. Numero degli operatori componenti la squadra di sicurezza

- a) Il numero dei componenti della squadra di emergenza, sia per le attività permanenti che per le manifestazioni temporanee, dovrà essere determinato dall'organizzatore a valle di specifica valutazione, allo scopo di garantire il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.

Fatte salve le specifiche previsioni numeriche per le manifestazioni con rischio di incendio elevato o per le manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità, secondo la previsione della direttiva del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018, deve comunque essere previsto un numero minimo di 2 componenti, per le manifestazioni fino a 200 persone, 3 fino a 500 persone e per affluenze superiori sarà necessaria la presenza di un ulteriore componente ogni 250 persone, tra i quali vanno ricompresi gli addetti alla lotta antincendio, in possesso della formazione prevista al precedente punto 2 lettera a) e in quello indicato al successivo punto;

- b) Il numero degli addetti alla lotta antincendio deve essere correlato alla presenza di eventuali centri di pericolo (attrezzature, impianti, ecc.) e più in generale alla sussistenza di locali/ambienti/aree con specifici rischi di incendio (cucine, aree con affollamento elevato o con presenza di materiali combustibili, ecc.). Tale numero di addetti è altresì connesso alla estensione degli ambienti o delle aree da proteggere, in considerazione del fatto che deve essere garantita la possibilità di intervento, con tempestività, in caso di principio di incendio o di fuga di gas.

Tali addetti devono essere sempre presenti durante tutto il corso della manifestazione.

4. Addetti all'assistenza sanitaria

- a) Per gli interventi di primo soccorso sanitario dovrà essere predisposto uno specifico spazio, adeguatamente segnalato e presidiato, debitamente allestito ed attrezzato e facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.
- b) Fra i componenti della squadra di emergenza devono essere individuati gli addetti all'assistenza sanitaria. Il personale addetto al primo soccorso sanitario deve essere in

possesso di attestato di frequenza di corso di primo soccorso rilasciato da organo abilitato in numero di:

- Affluenza di pubblico fino a 200 persone, almeno 1 addetto;
 - Affluenza di pubblico da 201 fino a 500 persone, almeno 2 addetti;
 - Affluenza di pubblico da 501 fino a 1.000 persone, almeno 3 addetti;
 - Affluenza di pubblico oltre 1.000 persone, presenza di almeno una ambulanza (in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto rilasciata ai sensi della D.G.R. n. 1080 del 17 aprile 2007), con personale sanitario;
- c) Nel caso siano previste manifestazioni temporanee a carattere sportivo come arrampicata sportiva, pattinaggio velocità, equitazione, triathlon, cricket, impiego di mezzi a motore escluse sfilate, il contatto fisico non dimostrativo, dovrà essere sempre prevista la presenza dell'ambulanza (in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto rilasciata ai sensi della D.G.R. n. 1080 del 17 aprile 2007), con personale sanitario, per tutta la durata della manifestazione. Qualora si verifichi l'allontanamento dell'ambulanza la manifestazione deve essere interrotta, oppure dovrà essere prevista e presente una seconda ambulanza.
3. Indicazioni finali
- a) Tranne che per le manifestazioni con profilo di rischio elevato, ciascun addetto può assolvere a più funzioni (componente della squadra di emergenza, addetto all'assistenza sanitaria e incaricato della lotta antincendio), purchè sia in possesso della necessaria formazione, in linea con quanto sopra indicato.
- b) Prima dell'inizio di ogni manifestazione, tutti i componenti della squadra di emergenza, ivi compresi gli addetti all'assistenza sanitaria e alla lotta antincendio, devono essere adeguatamente informati e formati, a cura dell'organizzatore, anche con l'ausilio di eventuale professionista incaricato, sui rischi residui e sui rischi specifici dell'attività in base alle caratteristiche dei luoghi e delle particolari strutture ed impianti presenti.
- c) Ai fini della composizione della squadra di emergenza si potrà prevedere altresì l'impiego del servizio di stewarding negli specifici ambiti di cui all'All. A al DM 08.08.2007 in cui è consentita l'attività dei relativi addetti. Inoltre potrà altresì essere previsto l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico di cui al combinato disposto dalle Legge 15 luglio 2009, n.94 e del DM Interno 6 ottobre 2009 e s.m.i.. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza di disporre specificamente l'impiego di tale tipologia di servizio di cui ai DD.MM. citati per manifestazioni con profilo di rischio elevato.

In allegato D) si riporta la scheda informativa che riassume e visualizza le previsioni del presente articolo.

Art. 21

Dotazione di servizi igienici

1. Dotazione minima di servizi igienici adeguatamente segnalati e collocati in maniera omogenea nell'area della manifestazione:
- a) Per il pubblico:
- Affluenza fino a 500 persone: n.2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria;
 - Affluenza da 501 a 1.000 persone: n. 4 servizi igienici, di cui due per maschi e due per femmine, due dei quali (uno dei maschi e uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
 - Affluenza da 1.001 a 1.500 persone: n. 6 servizi igienici, di cui tre per maschi e tre per femmine, due dei quali (uno dei maschi e uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

- Affluenza da 1.501 a 2.000 persone: n. 8 servizi igienici, di cui quattro per maschi e quattro per femmine, due dei quali (uno dei maschi e uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
 - Affluenza oltre 2.000 persone: per ogni 1.000 persone in più o frazione di 1.000: ulteriori n.2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
- b) Per il personale addetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista:
- La dotazione di servizi igienici ad uso esclusivo degli addetti deve essere assicurata in funzione del numero degli stessi, secondo quanto previsto dalla normativa di igiene del lavoro.

Art. 22

Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi

(fornite dal Ministero dell'Interno con nota prot. 3794 del 12 marzo 2014)

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, ed in particolare di quelli dei Vigili del Fuoco, gli accessi alle aree interessate dalle manifestazioni temporanee considerate nel presente regolamento devono avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) Larghezza: 3,50 mt;
 - b) Altezza libera: 4 mt;
 - c) Raggio di svolta: 13 mt;
 - d) Pendenza: non superiore al 10%;
 - e) Resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4mt)
2. **BANCHI ED AUTONEGOZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL**
 - a) Per i banchi e gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:
 - b) Il posizionamento dei banchi e degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL nelle aree sede di manifestazione temporanea deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
 - c) La distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati o delle strutture temporanee e i banchi e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e delle strutture fino a luogo sicuro;
 - d) Il posizionamento dei banchi e degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinanti ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;
 - e) Ogni banco ed autonegozio deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A / 144B / C, facilmente fruibile all'occorrenza;
 - f) Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio:
 - È vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg;
 - È vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del D.Lgs. 128/2006;
 - Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza;
 - Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura;
3. **GRUPPI ELETTOGENI**
Eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di

innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio.

Quanto sopra in recepimento ed applicazione delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale in banchi o a bordo di autonegozi, fornite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con nota prot. 3794 del 12 marzo 2014, alle quali si rimanda per ulteriori dettagli relativamente ad opportuni accorgimenti e precauzioni che devono essere posti in essere al fine della salvaguardia della sicurezza della collettività.

Art. 23

Norme Finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge e di regolamenti vigenti in materia di pubblica sicurezza, polizia urbana, occupazione di suolo pubblico, d'igiene, attività rumorose, pubblicità, nonché di tutte le altre disposizioni contemplate dalla legislazione concernenti i pubblici spettacoli e gli spettacoli viaggianti.

A. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO (attività di pubblico spettacolo):

1. Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30 novembre 1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

1.a) planimetria in scala idonea dalla quale risulti:

- l'ubicazione del fabbricato;
- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
- la destinazione delle aree circostanti;
- il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);

1.b) piante, prospetti e sezioni in scala idonea del locale in progetto, evidenzianti:

- la destinazione d'uso di ogni ambiente;
- la superficie di ogni singolo locale e le superfici aeranti/illuminanti;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;
- l'ubicazione dei servizi igienici;
- le misure di protezione antincendio.

N.B.: in caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di spettacolo e/o intrattenimento;
- l'affollamento previsto;
- il numero degli addetti previsti;
- l'ottemperanza alla regola tecnica allegata al D.M. 19 agosto 1996;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 15 marzo 2005;
- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo il D.M. 16 febbraio 2007 e il D.M. 9 marzo 2007;
- la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;

3. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).

4. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:

- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi;
- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;

- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
 - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;
 - la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
 - il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.
5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, verranno denunciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.
6. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento estivo ed invernale, con evidenziati:
- le condotte di mandata e di ripresa;
 - il posizionamento della presa d'aria;
 - le caratteristiche termoigrometriche garantite;
 - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona;
 - le caratteristiche della filtrazione dell'aria;
 - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti;
 - il tipo e la quantità del fluido frigorifero utilizzato;
 - la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;
 - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione;
 - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.
7. Documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico
8. Documentazione attestante il pagamento delle spese di funzionamento della Commissione di Vigilanza;

N.B.: le attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento dei locali con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal decreto stesso (valutazione del progetto ex articolo 3 e presentazione della SCIA ex articolo 4). Solo per quelle di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

B. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI AGIBILITA' (EVENTUALMENTE CONTESTUALE ALLA DOMANDA DI LICENZA D'ESERCIZIO):

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo, comprensiva dei relativi allegati obbligatori
3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo comprensiva di relativi allegati obbligatori. In mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).

4. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.
5. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.
6. Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
7. Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati, a firma di professionista abilitato (modello Ministero dell'Interno CERT.REI), comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
8. Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.
9. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità, con allegati gli schemi distributivi.
10. Copia SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi art. 4 del D.P.R.151/2011.
11. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e dall'articolo 6 del D.P.R. 151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, gli attestati di idoneità tecnica antincendio dovranno essere sempre disponibili in occasione delle visite degli organi di controllo.
12. Per i carichi sospesi giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la documentazione è la seguente:
 - documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
 - schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (per esempio: struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
 - certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
b)	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
c)	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
e)	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
f)	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato

g) Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato
-----------	---

() In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.*

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

13. Eventuale documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico

14. documentazione attestante il pagamento delle spese di funzionamento della Commissione di Vigilanza;

15. (in allegato alla domanda di licenza d'esercizio): piano di gestione della emergenza e prospetto composizione squadra di emergenza

Nota: Nel caso richiesta di licenza per trattenimenti o spettacoli permanenti in locali con capienza fino a 200 persone, la documentazione prevista ai punti A) e B) va allegata alla relazione tecnica presentata dal tecnico incaricato, che sostituisce a tutti gli effetti di legge il parere e la verifica della Commissione di vigilanza.

ALLEGATO B

A. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO (impianti sportivi):

1. Elaborati grafici redatti con simbologia prevista dal D.M. 30 novembre 1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

- planimetria in scala idonea rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
- piante in scala idonea ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi e lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
- la superficie di ogni singolo locale e le superfici aeranti/illuminanti;
- sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e Prospetti, in scala idonea.

N.B.: In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di attività sportiva;
- l'affollamento previsto;
- il numero di addetti previsti;
- l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 (per eventuali deroghe si richiama quanto previsto dall'articolo 22 del D.M. 18 marzo 1996);
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 15 marzo 2005;
- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;
- la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda; - le misure di protezione antincendio.

3. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).

4. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:

- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;

- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
 - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
 - la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
 - il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.
5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, verranno denunciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.
6. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione, condizionamento estivo ed invernale, con evidenziati:
- le condotte di mandata e di ripresa;
 - il posizionamento della presa d'aria;
 - le caratteristiche termoigrometriche garantite;
 - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona;
 - le caratteristiche della filtrazione dell'aria;
 - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti;
 - il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato;
 - la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;
 - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione;
 - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.
6. Parere sul progetto rilasciato dal C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302.
7. Eventuale documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico
8. Documentazione attestante il pagamento delle spese di funzionamento della Commissione di Vigilanza;

Nota: gli impianti sportivi con capienza di pubblico superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal D.P.R. stesso (esame del progetto ex articolo 3 e presentazione SCIA ex articolo 4). Solo per quelli di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Per impianti con capienza inferiore a 100 posti si fa riferimento alle indicazioni di cui all'articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996.

B. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI AGIBILITÀ (EVENTUALMENTE CONTESTUALE ALLA DOMANDA DI LICENZA D'ESERCIZIO):

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.

2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo, comprensiva dei relativi allegati obbligatori
3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo comprensiva di relativi allegati obbligatori. In mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
4. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.
5. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente ufficio del Comune. (Su specifica richiesta della Commissione, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciato da tecnico abilitato).
6. Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.)
7. Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati, a firma di professionista abilitato (modello Ministero dell'Interno CERTREI 2008), comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
8. Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.
9. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità, con allegati gli schemi distributivi.
10. Copia della SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 151/2011.
11. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e dall'articolo 6 del D.P.R. 151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, gli attestati di idoneità tecnica antincendio, dovranno essere sempre disponibili in occasione delle visite degli organi di controllo.
12. Per i carichi sospesi giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la documentazione è la seguente:
 - documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
 - schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
 - certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
b)	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
c)	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
e)	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
f)	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
g)	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

() In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.*

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

13. Documentazione attestante il pagamento delle spese di funzionamento della Commissione di Vigilanza;
14. Eventuale documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico
15. (in allegato alla domanda di licenza d'esercizio): piano di gestione della emergenza e prospetto squadra degli addetti alla sicurezza

Nota: Nel caso richiesta di licenza per strutture sportive con capienza fino a 200 persone, la documentazione prevista ai punti A) e B) va allegata alla relazione tecnica presentata dal tecnico incaricato, che sostituisce a tutti gli effetti di legge il parere e la verifica della Commissione

**A. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI LICENZA EX
ARTICOLO**

**68 T.U.L.P.S.o ALLA SCIA nel caso DI MANIFESTAZIONI CON AFFLUENZA MASSIMA DI 200
PERSONE**

1. Planimetria con simbologia di cui al D.M. 30 novembre 1983, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato, rappresentante l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altimetria ed alla destinazione degli edifici circostanti, evidenziante inoltre:
 - la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
 - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri attrezzi di
 - spegnimento fissi e portatili;
 - l'ubicazione degli impianti accessori: generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di - combustibile, ecc.
 - l'ubicazione del posto di primo soccorso, dell'eventuale spazio destinato al stationamento - dell'ambulanza e di eventuali altri mezzi di primo intervento.
 - l'affollamento previsto;
 - la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
 - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
 - la disposizione del tipo di arredo e di allestimento; - l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti; - l'ubicazione dei servizi igienici.
2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
 - l'affollamento previsto;
 - il numero di addetti previsti;
 - il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
 - la valutazione dei rischi e i relativi approntamenti predisposti, nonché le misure di sicurezza preventive e protettive adottate per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
 - eventuali requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dal D.M. 26 giugno 1984, dal D.M. 10 marzo 2005 e dal D.M. 15 marzo 2005;
 - il rispetto delle norme di cui al D.M. 19 agosto 1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività che rientrano nel campo di applicazione delle stesse.
 - descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante: i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
 - le particolari limitazioni di esercizio della struttura, previste nel collaudo statico (velocità del vento, neve, ecc.);

- le modalità di ancoraggio e/o di controvento;

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

3. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:

- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
 - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
 - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
 - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;
 - la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
 - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;
 - la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
 - il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.
4. Progetto dell'impianto di riscaldamento e del gas se ne è prevista l'installazione.
5. Relazione sugli impianti di riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano evidenziati tra l'altro il posizionamento del generatore di calore e degli eventuali depositi di combustibile a servizio, rispetto alla struttura a tenda, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.
6. Documentazione attestante il pagamento delle spese di funzionamento della Commissione di Vigilanza;
7. Eventuale documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico

B. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA T.U.L.P.S. O ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' NEL CASO DI MANIFESTAZIONI CON AFFLUENZA MASSIMA DI 200 PERSONE

1. Certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità (1 anno), per tutte le strutture installate.
2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice, con riferimento agli specifici progetti e ai collaudi annuali in corso di validità. In assenza di questi documenti ovvero in caso di installazione difforme rispetto al progetto, dovrà essere prodotto il collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato
3. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio palchi e/o pedane per artisti e/o coperture/strutture e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi), rilasciata dalla ditta installatrice, con riferimento agli specifici progetti e ai collaudi annuali in corso di validità. In assenza di questi documenti ovvero in caso di installazione

difforme rispetto al progetto, dovrà essere prodotto il collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato

4. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo, comprensiva dei relativi allegati obbligatori. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo.
5. (se del caso) Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e/o dei dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipanico, ecc.), comprensiva di elaborato grafico indicante i prodotti certificati.
6. Per i carichi sospesi giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la documentazione è la seguente:
 - documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
 - schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
 - certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
b)	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
c)	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
e)	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
f)	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
g)	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

() In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.*

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle

sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

7. Dichiarazione di conformità dell'impianto del gas, comprensiva dei relativi allegati obbligatori, rilasciata dal tecnico incaricato dell'impresa installatrice ai sensi del D.M. 37/2008, corredata dal progetto dell'impianto di adduzione del combustibile dal punto di fornitura agli utilizzatori finali.

(oppure, in alternativa a detta dichiarazione di conformità)

Certificazione, a firma di tecnico abilitato, attestante i corretti dimensionamento ed installazione dell'impianto del gas, nonché la rispondenza dello stesso alla vigente normativa di settore.

8. Nel caso di attività ricomprese nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, soggette ai controlli di prevenzione incendi (ad esempio: impianti termici fissi di riscaldamento o cottura di potenza superiore a Kw 116, gruppi elettrogeni fissi con motori endotermici di potenza complessiva superiore a Kw 25, depositi fissi di G.P.L. in bombole di capacità complessiva in massa superiore o uguale a Kg 75, depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 0,3 mc), dovrà essere prodotta copia della SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 4 del decreto stesso (o copia del Certificato di Prevenzione Incendi per le attività esistenti).
9. (in allegato alla domanda di licenza d'esercizio): piano di gestione della emergenza e prospetto squadra degli addetti alla sicurezza
10. Eventuale documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico

Nota: Nel caso richiesta di licenza per manifestazioni con capienza fino a 200 persone, la documentazione prevista ai punti A) e B) va allegata alla relazione tecnica presentata dal tecnico incaricato, che sostituisce a tutti gli effetti di legge il parere e la verifica della Commissione di vigilanza.


La squadra di emergenza deve essere **COMPOSTA DA:**

- **addetti alla lotta antincendio** formati secondo quanto previsto dal DM 10/03/1998;
- **addetti all'assistenza sanitaria** in possesso di attestato di frequenza di un corso di primo soccorso;
- **operatori per la sicurezza**, non adibiti alla lotta antincendio o all'assistenza sanitaria, formati dall'organizzatore per affrontare gli scenari emergenziali ipotizzati nel piano di emergenza.

Ai fini della composizione della squadra di emergenza si potrà prevedere altresì l'impiego del servizio di stewarding negli specifici ambiti di cui all'All. A al DM 08.08.2007 in cui è consentita l'attività dei relativi addetti. Inoltre potrà altresì essere previsto l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico di cui al combinato disposto della legge 15 luglio 2009, n. 94 e del D.M. Interno 6 ottobre 2009 e s.m.i.. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza di disporre specificamente l'impiego di tale tipologia di servizio di cui ai DD.MM. citati per manifestazioni con profilo di rischio elevato.

Il **NUMERO DI COMPONENTI** della squadra di emergenza, dovrà essere determinato dall'organizzatore, a valle di specifica valutazione. In particolare il numero degli addetti antincendio, che devono essere sempre presenti durante tutto il corso della manifestazione, è correlato alla presenza di eventuali centri di pericolo e più in particolare alla sussistenza di locali/ambienti/aree con specifici rischi di incendio; tale numero è connesso all'estensione degli ambienti o delle aree da proteggere.

INDIVIDUAZIONE DELLA SQUADRA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE



Nelle tabelle che seguono vengono indicati i valori minimi di previsione indicati nel Regolamento.

Per manifestazioni a rischio incendio elevato o con peculiari condizioni di criticità, si veda la direttiva del

INDIVIDUAZIONE NUMERO MINIMO COMPONENTI SQUADRA EMERGENZA

tab.1	Addetti squadra emergenza	di cui	Addetti antincendio
Eventi fino a 200 persone	2	□	2
Eventi fino a 500 persone	3	□	2
Eventi oltre le 500 persone	3 + 1 ogni 250 persone o frazioni di esse	□	2 + 1 ogni 500 persone o frazioni di esse
Nei casi previsti dall'art. 4 comma 3 del D.M. 261/1996 l'organizzatore dovrà richiedere il servizio di vigilanza antincendio al Comando Provinciale dei VVF. da considerarsi integrativo e non sostitutivo rispetto agli addetti antincendio già previsti			
TIPOLOGIA DI EVENTO	DESCRIZIONE		
A rischio incendio basso	Il numero di addetti alla lotta antincendio è <u>compreso</u> nel numero di addetti alla squadra di emergenza, tranne che per le manifestazioni con profilo di rischio incendio elevato		
A rischio incendio medio			
A rischio incendio elevato	Gli addetti alla lotta antincendio sono in <u>aggiunta</u> alla squadra di emergenza ed il loro numero viene definito in base ai precedenti criteri		
Soggetti all'allegato della direttiva Piantedosi	1 addetto alla squadra di emergenza ogni 250 persone. Gli addetti alla lotta antincendio sono in <u>aggiunta</u> alla squadra di emergenza ed il loro numero viene definito in base valutazione dei rischi e al piano di emergenza		
tab.2-a	Addetti squadra emergenza		
Eventi fino a 200 persone	2		
Eventi fino a 500 persone	3		
Eventi oltre le 500 persone	3 + 1 ogni 250 persone o frazioni di esse		
Nei casi previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 261/1996 l'organizzatore dovrà richiedere il servizio di vigilanza antincendio al Comando Provinciale dei VV.F.. Detto servizio è da considerarsi integrativo e non sostitutivo rispetto al numero degli addetti antincendio già previsti.			
tab.2-b	Addetti squadra antincendio		
Eventi fino a 2000 mq	2		
Eventi oltre i 2000 mq	2 +1 ogni 2.000 mq o frazioni di essi		
Eventi oltre i 10.000 mq	6 +1 ogni 5.000 mq o frazioni di essi*		
*Fino alla soglia per la quale è previsto il servizio di vigilanza antincendio da parte del Comando Provinciale dei VVF ai sensi dall'art. 4, comma 3, del D.M. 261/1996. Detto servizio è da considerarsi integrativo e non sostitutivo rispetto al numero degli addetti antincendio già previsti.			
TIPOLOGIA DI EVENTO	DESCRIZIONE		
A rischio incendio basso	Il numero di addetti alla lotta antincendio è <u>compreso</u> nel numero di addetti alla squadra di emergenza, tranne che per le manifestazioni con profilo di rischio incendio elevato		
A rischio incendio medio			
A rischio incendio elevato	Gli addetti alla lotta antincendio sono in <u>aggiunta</u> alla squadra di emergenza ed il loro numero viene definito in base ai precedenti criteri (tab. 2-a e tab. 2-b)		
Soggetti all'allegato della direttiva Piantedosi	1 addetto alla squadra di emergenza ogni 250 persone. Gli addetti alla lotta antincendio sono in <u>aggiunta</u> alla squadra di emergenza ed il loro numero viene definito in base valutazione dei rischi e al piano di emergenza		

NOTA: Tranne che per le manifestazioni con profilo di rischio incendio elevato, ciascun addetto può assolvere a più funzioni (componente della squadra di emergenza, addetto all'assistenza sanitaria e incaricato della lotta antincendio), purché sia in possesso della necessaria formazione, in linea con quanto sopra indicato.

INDIVIDUAZIONE DELLA FORMAZIONE

tab.3 Formazione per gli <u>ADDETTI ANTINCENDIO</u>	Livello minimo formazione antincendio	Attestato di idoneità tecnica	Note
Eventi a rischio incendio elevato o soggetti a direttiva Piantedosi	ELEVATO	SI	///
Eventi di pubblico spettacolo esclusi dal punto precedente	MEDIO	SI	///
Locali permanenti di pubblico spettacolo >100 persone	MEDIO	SI	Salvo valutazione di rischio incendio per il profilo superiore che impone formazione di livello corrispondente
Eventi con o senza pubblico spettacolo ≤100 persone	BASSO	NO	
Eventi senza pubblico spettacolo	BASSO	NO	
Gli addetti alla lotta antincendio vanno individuati solo laddove sussista un ragionevole rischio di incendio.			

Formazione per gli OPERATORI PER LA SICUREZZA non adibiti alla lotta antincendio o all'assistenza sanitaria

- Detti operatori possono essere componenti della squadra di emergenza a condizione che siano formati per poter affrontare gli scenari emergenziali ragionevolmente ipotizzati per la manifestazione.
- Tale formazione deve essere svolta a cura dell'organizzatore, tenendo conto di compiti previsti nel piano di emergenza.
- I Comuni, per supportare gli organizzatori di eventi nella formazione dei propri operatori, possono organizzare corsi di formazione per i componenti delle squadre di emergenza, della durata di un congruo numero di ore, rilasciando apposita attestazione di partecipazione al corso, e riguardanti in linea di massima le seguenti materie:
 - cenni alla normativa di pubblica sicurezza;
 - valutazione dei rischi e piani di emergenza per assicurare safety;
 - la squadra di emergenza: composizione, formazione, compiti, operatività;
 - cenni di prevenzione incendi; cenni di primo soccorso.
- E' comunque sempre ammessa, come formazione sufficiente per i componenti della squadra di emergenza non addetti a mansioni antincendio o di assistenza sanitaria, **la formazione informale individuata nella NOTA (*) riportata in calce** che l'organizzatore deve impegnarsi ad attuare prima dell'inizio della manifestazione, dichiarandolo nel modello di comunicazione della composizione della squadra di emergenza.

INDIVIDUAZIONE NUMERO DI ADDETTI ALL'ASSISTENZA SANITARIA

tab.4	Addetti assistenza sanitaria	Note
Eventi fino a 200 persone	1	Il numero di addetti all'assistenza sanitaria è compreso nel numero di addetti alla squadra di emergenza
Eventi fino a 500 persone	2	
Eventi fino a 1000 persone	3	
Eventi oltre le 1000 persone	Ambulanza con personale sanitario (con autorizzazione ai sensi della D.G..R. 1080/07)	

Nel caso siano previste manifestazioni temporanee a carattere sportivo come arrampicata sportiva, pattinaggio velocità, equitazione, triathlon, cricket, impiego di mezzi a motore escluse sfilate, contatto fisico non dimostrativo, dovrà essere sempre prevista la presenza dell'ambulanza (in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto rilasciata ai sensi della D.G.R. 1080/2007), con personale sanitario, per tutta la durata della manifestazione. Qualora si verifichi l'allontanamento dell'ambulanza la manifestazione deve essere interrotta, oppure dovrà essere prevista e presente una seconda ambulanza.

(*) **NOTA:** Prima dell'inizio di ogni manifestazione, tutti i componenti della squadra di emergenza, ivi compresi gli addetti all'assistenza sanitaria e alla lotta antincendio, devono essere adeguatamente informati e formati, a cura dell'organizzatore, anche con l'ausilio di eventuale professionista incaricato, sui rischi residui e sui rischi specifici dell'attività in base alle caratteristiche dei luoghi e delle particolari strutture ed impianti presenti.